ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ACCESSO ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI CREDITIZI E IL SUO ESERCIZIO E

Art. 10

Requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti creditizi devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le stesse modalita' di cui al comma 2.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e
Estremi	Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481
Capo	II — Costituzione e succursali degli enti creditizi
Sezione	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-481-1992/art-10-requisiti-di-esperienza-e-di-onorabilita-degli-esponenti-aziendali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it